

Allegato

Articolo X4. Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto legge 66/2014 articolo 47.

All'articolo 47, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, considerando comunque l'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime.”

Motivazione

Con il decreto legge 66/2014 ai Comuni viene richiesto un contributo al risanamento della finanza pubblica di 375,6 milioni per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro a partire dal 2015. Tale concorso avviene attraverso una riduzione del fondo di solidarietà comunale (art 1 comma 380-ter L. 228/2012). Per la gestione in bilancio del taglio in questione, il comma 12 dell'articolo 47 prevede che i Comuni, rispetto alle indicazioni contenute al comma 9 del medesimo articolo, possano rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli prestabiliti.

Con l'emendamento proposto, si richiede che i Comuni possano concorrere a tali obiettivi di finanza pubblica nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile riconosciuta dall'ordinamento vigente, ovvero mantenendo in capo a ciascun Ente la facoltà di individuare le misure finanziarie ritenute più idonee, tenendo comunque conto dell'evoluzione delle condizioni di effettuazione delle spese (condizioni di acquisizione di beni e servizi, diversa qualità e dimensione degli acquisti). Tale lettura appare altresì coerente con la gestione del taglio ex decreto legge 95/2012 subito dai Comuni nel 2013, anch'esso modulato e ripartito all'interno del comparto comunale sulla base di informazioni contabili desunte dalla banca dati SIOPE e governato dai Comuni senza particolari vincoli allocativi gravanti sui loro bilanci.

La prescrizione di riduzioni di spesa direttamente riscontrabili sulla base di mere differenze rispetto al precedente esercizio finanziario confligge, infine, con il periodo di emanazione della norma (maggio 2014, con modifiche di rilievo emerse al momento della conversione del provvedimento esaminato), con molti bilanci già predisposti e comunque con rilevanti difficoltà di riduzione contestuale degli acquisti in corso d'anno.